

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel.(0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO INTEGRAZIONI ALLE N.T.A.

Maggio 2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Silvio Rizzi)

Il Sindaco
(Giovanmaria Rizzi)

Il Segretario Comunale
(Dott. Fabio Gregorini)

RELAZIONE TECNICA

1. Premessa

La presente integrazione agli atti di PGT riguarda esclusivamente il Piano delle Regole ed in particolare l'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione laddove, al comma 19, vengono fissate le distanze minime dalle strade da mantenersi per le superfici edificate entro e fuori terra.

Oggetto della presente relazione è l'illustrazione dettagliata delle modifiche che costituiscono la variante stessa.

2. Il PGT vigente ed il suo stato di attuazione

- Il comune di Vezza d'Oglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12 marzo 2009, efficace a seguito della pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 35 del 2 settembre 2009.
- Con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 27 novembre 2009, sono state approvate rettifiche alle NTA non costituenti varianti (BURL, Serie Inserzioni e Concorsi del 10 marzo 2010).
- Con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 30 aprile 2010, sono state approvate ulteriori rettifiche alle NTA non costituenti varianti (BURL, Serie Inserzioni e Concorsi del 9 giugno 2010).
- Con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 17 giugno 2010, è stata approvata la Prima variante al Piano delle Regole (BURL, Serie Inserzioni e Concorsi del 14 luglio 2010).
- Con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 16 marzo 2012, è stata approvata la Seconda variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (BURL, Serie Avvisi e Concorsi del 27 giugno 2012, n. 26).
- Con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 05 aprile 2014, è stata approvata la terza variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (BURL, Serie Avvisi e Concorsi del 04 giugno 2014, n. 23).

3. Motivazione.

Le motivazioni che portano alla presente integrazione agli atti di PGT sono riconducibili alla necessità di specificare la distanza dalle strade da mantenersi per la realizzazione di interventi pubblici e/o di interesse pubblico all'interno del centro abitato, considerato che all'interno dello stesso il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada non prevede distanze minime dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni (art. 28, comma 2 - D.P.R. 495/1992) ;

Considerato che l'art. 7 comma 19 delle NTA del PGT, nel fissare le distanze dei fabbricati dalle strade, non opera alcuna distinzione fra interventi privati ed interventi pubblici e/o di interesse pubblico, si ritiene che l'applicazione di tale disposizione possa ostacolare la possibile

realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico (esempio parcheggi con spazi edificati entro o fuori terra).

In considerazione di quanto sopra, l'amministrazione ritiene pertanto di integrare la norma delle NTA introducendo, per gli interventi pubblici e/o di interesse pubblico da realizzarsi all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada, la possibilità di derogare alle distanze minime fissate in via generale dal comma 19 dell'art. 7 previa motivata deliberazione di Consiglio Comunale.

Nel proseguo della presente relazione viene riportato pertanto l'articolo delle NTA con la parte integrata in carattere *corsivo* evidenziato in colore **giallo**.

ARTICOLO DELLE N.T.A. OGGETTO DI INTEGRAZIONE

Articolo 7 - definizione degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi

1. Invariato
2. Invariato
3. Invariato
4. Invariato
5. Invariato
6. Invariato
7. Invariato
8. Invariato
9. Invariato
10. Invariato
11. Invariato
12. Invariato
13. Invariato
14. Invariato
15. Invariato
16. Invariato
17. Invariato
18. Invariato
19. **Distanza dalle strade (Ds):** è la distanza minima della superficie edificata entro e fuori terra, calcolata senza considerare balconi, pensiline gronde o scale aperte con sporgenza fino a 1,75 ml., misurata in proiezione orizzontale, dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti e previsti e comprendente, quindi, oltre alla sede veicolare, marciapiedi, fossi (anche intubati da privati) o scarpate, spazi di parcheggio, ecc.
Si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea o a mezza costa.
Il limite di distanza dalle strade è definito dal P.G.T. in applicazione del Nuovo Codice della Strada.
Le distanze minime lasciano salvi gli eventuali diversi arretramenti o allineamenti indicati graficamente nelle tavole di P.G.T. o quelli stabiliti in sede di piano attuativo o di progetto esecutivo delle nuove strade. Laddove le norme o le tavole non diano prescrizioni diverse è possibile autorizzare il mantenimento degli allineamenti esistenti.
L'arretramento del fabbricato dalle strade (Ds) destinate a traffico veicolare deve essere di almeno:
 - 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7m;
 - 7,50 m per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m;
 - 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15 m.**Prevvia motivata deliberazione di Consiglio Comunale che valuti l'interesse pubblico dell'intervento proposto, ed**

esclusivamente nelle aree interne al centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada, è possibile derogare alle distanze minime di arretramento dalle strade previste dal presente comma.
